

Numero scheda 01.510.16

COABITAZIONE TEMPORANEA PER ATTIVITA' ASSISTENZIALE IN CASA POPOLARE

L'assegnatario di una casa popolare deve comunicare la coabitazione di familiari o altre persone, che svolgono attività assistenziale o di tutoraggio di componenti del nucleo familiare assegnatario, oppure che entrano nell'alloggio per ricevere cure assistenziali da parte dei componenti del nucleo familiare assegnatario.

Area AREA SERVIZI ALLA PERSONA
Responsabile AMODIO GIOVANNI
Servizio Servizi Educativi Scolastici e Sociali

Modalità di richiesta

LETTERA
DI PERSONA
FAX

Da protocollare

Atto conclusivo

FORMA: Comunicazione ad ACER BOLOGNA dell'inizio della coabitazione
TERMINE DI VALIDITA': Illimitata
ADOTTATO DA: Addetto dell'Ufficio Casa

Termine chiusura

Entro 30 giorni dalla data di ricezione della dichiarazione di coabitazione corretta e completa da parte del Comune.

Ai sensi dell'art. 9 bis della L. 241/1990 e s.m.i. e dell'art. 15 del Regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi e sull'accesso all'impiego, in caso di inerzia e trascorsi inutilmente i termini per la conclusione del procedimento, il richiedente può rivolgersi al Dirigente preposto all'Ufficio o al Segretario Generale.

Requisiti

Il dichiarante deve essere un assegnatario di casa popolare in posizione regolare per la permanenza.
La persona che viene a coabitare per dare o ricevere cure assistenziali può essere un

familiare dell'assegnatario o un'altra persona.

Documentazione

1) Modulo di dichiarazione compilato e:

- firmato dal dichiarante in presenza del dipendente addetto (il dichiarante deve essere provvisto di proprio documento valido di identità o riconoscimento)
- già firmato dal dichiarante e inviato tramite posta tradizionale / fax o presentato da persona diversa dal dichiarante, a cui deve essere allegata la fotocopia del documento valido di identità o riconoscimento del dichiarante

2) Fotocopia del documento di identità della persona che viene a coabitare;

In caso di persona con cittadinanza extracomunitaria:

3) Fotocopia della carta di soggiorno o del permesso di soggiorno in corso di validità

In caso di familiare dell'assegnatario che viene a coabitare:

4.a) Certificato di invalidità al 100% con accompagnamento riguardante l'assegnatario da assistere o la persona che viene a coabitare per essere assistita
oppure

4.b) Certificato dell'A.U.S.L. - Servizio Geriatrico con valutazione sanitaria di bisogno di assistenza da parte dell'assegnatario o della persona che viene a coabitare. Questo certificato viene rilasciato su richiesta di "visita geriatrica finalizzata alla valutazione delle attività residue dell'anziano" da parte del medico di base

In caso di persona diversa dal familiare dell'assegnatario che viene a coabitare:

4.c) Copia del contratto di lavoro per assistente familiare o badante

La dichiarazione va presentata entro 30 giorni dalla data di inizio della coabitazione.

Normative

- L.R. 24/2001 così come modificata dalla L.R. 24/2013

- Regolamento comunale per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica

Contribuzione dell'ente

Nessuna

Costo per l'utente

Nessuno

Dove rivolgersi

SEMPLICE Sportello Polifunzionale per il Cittadino

Note

N.B.:

1) La persona che viene a coabitare per dare o ricevere cure assistenziali può fare richiesta di residenza, ma farà parte di uno stato di famiglia a sé stante, che non vale cioè ai fini dell'ampliamento del nucleo familiare

-
- 2) La coabitazione per cure assistenziali che viene comunicata nei termini previsti non comporta un aumento o un cambiamento del canone di affitto della casa popolare
- 3) I nuclei familiari assegnatari di casa popolare sono di prassi controllati annualmente per verificarne la posizione regolare per la permanenza